**N. 03700/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 05815/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5815 del 2012, proposto da:

Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Maria Liberti, Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso Regione Puglia Delegazione in Roma, via Barberini N. 36;

*contro*

Sandro Leo, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Petruzzi, con domicilio eletto presso Sticchi Damiani Studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, 78;

*nei confronti di*

Paolo Manghisi, non costituito;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00393/2012, resa tra le parti, concernente avviso pubblico per l'assunzione unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sandro Leo;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Michele Damiani, su delega degli avv.ti Isabella Fornelli e Maria Liberti, nonché Saverio Sticchi Damiani, su delega dell'avv. Giulio Petruzzi;

Atteso che non si ravvisano motivi per discostarsi da quanto ritenuto dal primo giudice nel provvedimento cautelare appellato e che la questione giuridica, per la sua peculiarità, postula una compiuta definizione in sede di merito all’udienza già fissata dinanzi al T.A.R. per il 13.3.2013;

Ritenuto, altresì, che le spese della attuale fase cautelare siano da compensare tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 5815/2012).

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)